

FINANZIARIA 2007 + DECRETI COLLEGATI **(integrato con i dl n. 223 e n. 262)**

PERSONE FISICHE

Irpef (articolo 1, comma 6).

Ridisegnata la curva Irpef a **decorrere dal 1° gennaio 2007**: sono stati rimodulati gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione. Cambiano anche le modalità di determinazione dell'imposta con l'introduzione di apposite detrazioni.

Fino a 15mila euro aliquota del 23%, da 15mila a 28mila 27%, da 28mila a 55mila 38%, da 55mila a 75mila 41%, oltre 75mila si applica il 43 per cento.

Addizionale comunale all'IRPEF decorrenza 01.01.2007

Concessa ai comuni la possibilità di aumentare l'addizionale comunale fino allo 0,8%.

Tenuti al versamento dell'addizionale comunale sono tutti quei soggetti che alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento hanno domicilio nel comune. Occorre versare una somma (pari al 30% dell'addizionale dovuta sul reddito dell'anno precedente) a titolo di acconto.

Il versamento dell'addizionale avviene a mezzo F24 direttamente al Comune

Contributo di solidarietà (articolo 1, comma 8) decorrenza 01.01.2007.

Soppressione del contributo di solidarietà del 4%, previsto dal comma 350 dell'articolo 1 della legge 311/2004, gravante sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100mila euro

Detraibilità canoni di locazione degli universitari fuori sede: decorrenza 01.01.2007

canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati da studenti universitari fuori sede distanti almeno 100 chilometri da casa (l'importo di spesa su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 2.633 euro annui;

detraibilità spese per badanti decorrenza 01.01.2007

spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non possono superare i 2.100 euro) se il reddito complessivo non supera i 40mila euro.

Ristrutturazioni edilizie (articolo 1, commi 387 e 388).

Proroga alla fine del 2007 la detrazione ai fini Irpef prevista per le ristrutturazioni edilizie. Il limite della fruizione è stabilito in 48mila (come limite massimo di detrazione e non di spesa) euro per unità immobiliare e la percentuale ammessa in detrazione è del 36 per cento. Confermato per il 2007 il regime Iva agevolato per le ristrutturazioni edilizie, per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007. I benefici spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

La predetta detrazione non è stata estesa, per il 2007, ad acquisto pertinenze e abitazione ristrutturata da imprese che hanno effettuato il restauro

Detrazioni per carichi di famiglia: decorrenza 01.01.2007

Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi. Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3 anni. Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap.

Detrazione figli a carico in matrimonio La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato.

Detrazione figli a carico in separazione In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita fra i genitori: i genitori possono anche decidere di ripartire la detrazione in base alla capienza del loro reddito; l'incapiente dovrà ricevere dal coniuge che ha fruito di una maggior detrazione una somma di denaro pari alla maggiore detrazione.

Detraibilità spese sportive dei minori decorrenza 01.01.2007 (articolo 1, comma 319).

Detrazione del 19% dall'imposta lorda per i seguenti oneri sostenuti dai contribuenti: iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni per un massimo di 210 euro;

Detraibilità spese per installazione pannelli solari decorrenza 01.01.2007 detraibile dall'imposta lorda il 55% delle spese documentate nel 2007 fino a un max di 60.000 euro in 3 anni di pari importo.

Detraibilità spese per sostituzione attuali impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione decorrenza 01.01.2007 detraibile dall'imposta lorda il 55% delle spese documentate nel 2007 fino a un max di 30.000 euro in 3 anni di pari importo.

Detraibilità spese per riqualificazione energetica su edifici esistenti decorrenza 01.01.2007 detraibile dall'imposta lorda il 55% delle spese documentate nel 2007 fino a un max di 100.000 euro in 3 anni di pari importo.

Pc ai collaboratori (articolo 1, comma 298) decorrenza 01.01.2007. Fondo di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un pc nuovo di fabbrica. Un decreto Economia stabilirà le modalità di fruizione del beneficio.

Pc ai docenti (articolo 1, commi 296 e 297) decorrenza 01.01.2007. Per il 2007 detraibilità del 19% delle spese documentate sostenute dai docenti per l'acquisto di un computer nuovo di fabbrica. L'importo massimo della detrazione è di mille euro. Un decreto Istruzione, Finanze e Università fisserà le modalità di concessione del beneficio.

Scontrino parlante (articolo 1, commi 28 e 29). Scontrino parlante per la deducibilità delle spese per medicinali, contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007 l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale dal destinatario del farmaco.

Assegni periodici (articolo 1, comma 63). decorrenza 01.01.2007 Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario degli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 101). Dal 2008 nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato, per ciascun fabbricato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, oltre all'importo dell'Ici pagata l'anno precedente

Ici (articolo 1, comma 104). Nelle **dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007** ne quadro dei fabbricati deve essere indicato per ogni immobile l'importo dell'Ici dovuta per l'anno precedente. L'ICI diviene compensabile con tributi a credito.

Passaggi di proprietà (norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

Eliminato l'obbligo di intervento del notaio per i passaggi di proprietà dei beni mobili registrati. Il cambio di intestazione si fa anche in comune gratuitamente

CONDOMINIO

Condominio (articolo 1, comma 43). decorrenza 01.01.2007 Obbligo del condominio, quale sostituto d'imposta, di effettuare la ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per Esclusi dalla ritenuta

- contratti di somministrazione dell'energia elettrica, acqua, gas,
- assicurazione,
- trasporto,
- deposito;
- prestazioni rese dai professionisti (occasionalmente e non) che sono sogg. A ritenuta del 20%
- fornitura con posa in opera quando la posa sia accessoria alla cessione del bene (si rinvia alla disciplina del reverse charge: la posa è accessoria alla cessione quando chi effettua la posa è anche produttore o rivenditore del bene.
- corrispettivi per prestazioni rese da sogg. Che si avvalgono del regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali (art 13 legge 23/12/2000 n. 388) o per attività marginali (art 14 legge 23/12/2000 n. 388)

soggetti a ritenuta

- prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera, (manutenzioni, riparazioni, pulizie)
 - prestazioni occasionali (manutenzioni, riparazioni, pulizie)
 - contratto di servizio di energia (che è più ampio rispetto a quello di somministrazione perché comprende, ad es., manutenzione degli impianti)
- cod. versamento ritenute 1019 per sogg. IRPEF e 1020 sogg. IRES

PROFESSIONISTI

Compensi per l'attività di assistenza fiscale svolta da professionisti (articolo 1, comma 333). A decorrere dal 2006 diritto per i professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro a ricevere un compenso per l'assistenza fiscale svolta nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati

Plusvalenze e minusvalenze professionisti (articolo 1, commi 334 e 335). Decorrenza: 4/7/06

Modificato l'articolo 54 del Tuir. Fra le altre, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, a condizione che: le plusvalenze siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso; mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento del bene, i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte e professione o a finalità estranee all'arte o professione. Prevista la deducibilità delle minusvalenze dei beni strumentali qualora: siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso; siano realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni (quindi le minusvalenze derivanti da destinazione al consumo personale o familiare dell'esercente arte e professione o a finalità estranee all'arte o professione, non sono deducibili)

Sembrirebbe che la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze valga a decorrere dal 04.07.2006. La tassazione/dedubibilit  delle stesse avviene nell'esercizio in cui emergono (principio di cassa). Le sopravvenienze attive e passive continuano a non rilevare.

Corrispettivo da cessione clientela decorrenza 4/7/06: il corrispettivo da cessione clientela realizzato dal professionista va a tassazione come reddito da lavoro autonomo (ad esclusione del caso in cui corrispettivo non ci sia ovvero ci sia ad esempio passaggio da padre a figlio dell'attivit ). Se il corrispettivo viene percepito in unica soluzione, il professionista pu  optare per la tassazione separata.

Spese di vitto e alloggio sostenute per conto del cliente decorrenza 4/7/2006: quando il professionista sostiene spese di vitto e alloggio per conto del cliente, vi   la limitazione alla detrazione rappresentata dal 2% dei compensi percepiti. Per poter superare la soglia del 2% occorre procedere come segue: il professionista deve richiedere all'albergo/ristorante di emettere una fattura intestata al cliente con indicazione del nome del professionista; a scaricare questo documento   il professionista il quale poi la riaddebita al cliente in fattura assoggettandola ad IVA e a R.A. Solo nel momento del riaddebito in fattura sorge il diritto del cliente alla deduzione.

Assume rilevanza l'immobile strumentale per i professionisti decorrenza 01/01/2007: per acquisti/leasing di immobili strumentali per natura o destinazione (A/10 o anche A/2 a patto che siano utilizzati per l'attivit ) da 01.01.2007 al 31.12.2009: vengono ammesse in deduzione quote di ammortamento del 3%; si possono dedurre anche canoni di leasing di immobili strumentali, sempre che il contratto di leasing sia di durata superiore a 15 anni. Per gli anni 2007/2009 deducibile di ammortamento e leasing   pari a 1/3. Gli immobili andrebbero iscritti a libro cespiti. Assumono a questo punto rilevanza plus/minusvalenze su cessione immobili (il dubbio   se su tutti o solo su quelli acquistati nel periodo 07/09)
Vale la regola secondo cui occorre scorporare area su cui insiste il fabbricato strumentale (calcolata secondo le regole del DL di luglio 2006 – 20% del totale immobile + terreno) non   ammortizzabile Vediamo, a raffronto. La situazione ante 01.01.2007 e post 01.01.2007

Situazione ante 01.01.2007

titolo di propriet�/possesso		Spese ammodernamento/ristrutturazione	Altre spese (manut. Ord)
Acquisto ante 2007 immobile strumentale	Ammortamenti non deducibili n� rendita	Deducibili a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	No deducibili
Leasing aperto ante 2007 di immobile strumentale	Deduco la rendita catastale	Deducibili a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	deducibili
Professionista =locatore	Canoni di locazione deducibili	Deducibili a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	deducibili
Acquisto ante 2007 immobile uso promiscuo	Deduco il 50% della rendita catastale a condizione che non vi sia altro immobile ad uso esclusivamente	Deducibili 50% a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	No deducibili

	professionale nello stesso comune		
Leasing aperto ante 2007 di immobile uso promiscuo	Deduco il 50% della rendita catastale a condizione che non vi sia altro immobile ad uso esclusivamente professionale nello stesso comune	Deducibili 50% a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	50% deducibili
Professionista =locatore	Canoni di locazione deducibili al 50%	Deducibili 50% a quote costanti in 5 anni a partire da quello di sostenimento della spesa	Deducibili al 50%

Situazione post 01.01.2007

titolo di proprietà/possesso		Spese ammodernamento/ristrutturazione	Altre spese
Acquisto nel triennio 2007/2009 immobile strumentale	Ammortamenti deducibili (per i primi tre anni nella misura di 1/3) previo scorporo valore terreno (20%)	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ammortizzabili ed il resto in 5 es. a quote costanti	deducibili
Leasing di durata superiore a 15 anni aperto nel triennio 2007/2009 di immobile strumentale	Canoni di leasing deducibili nella misura (per i primi tre anni nella misura di 1/3) previo scorporo valore terreno (20%)	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ed il resto in 5 es. a quote costanti	deducibili
Professionista =locatore	Canoni di locazione deducibili	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ed il resto in 5 es. a quote costanti	deducibili
Acquisto nel triennio 2007/2009 immobile uso promiscuo	deducibile 50% della rendita a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ed il resto in 5 es. a quote costanti (nella misura del 50%) a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	Deducibili al 50% a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio
Leasing di durata superiore a 15 anni	Canoni di leasing deducibili nella	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile	Deducibili al 50% a

aperto nel triennio 2007/2009 di immobile uso promiscuo	misura del 50% (per i primi tre anni nella misura di 1/3) previo scorporo valore terreno (20%) a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ed il resto in 5 es. a quote costanti (nella misura del 50%) a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio
Professionista =locatore immobile uso promiscuo	Canoni di locazione deducibili al 50% a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	Possono essere portate ad incremento del costo dell'immobile o, in alternativa, dedotte nell'es. nel limite del 5% dei beni amm.li al 01.01 ed il resto in 5 es. a quote costanti (nella misura del 50%) a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio	Deducibili al 50% a patto che il contribuente non abbia nello stesso comune altro locale adibito a ufficio

Conto corrente professionisti (norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

Obbligo di avere un conto corrente intestato all'attività in cui far transitare entrate e uscite della ditta:

ENTRATE E USCITE DELL'ATTIVITA'

- in merito alle entrate queste vengono tassate se non hanno già rilevato o se il contribuente non dimostra che non hanno rilevanza; vi è l'obbligo di non incassare fatture in contanti per importi superiori a 1.000 euro fino al 30.06.2007, a 500 euro fino al 30.06.2008 e a 100 euro dal 01.07.2008

- in merito ai prelevamenti che non entrano in contabilità, sono posti a base dei ricavi e dei compensi se contribuente non indica il beneficiario (soluzione adottabile: fare passare il prelevamento in contabilità giustificandolo come "prelevamento titolare"); fino a prima del 4/7/06 questa regola (prelevamento non giustificato=ricavo non dichiarato) valeva solo per le imprese; Bersani l'ha introdotta anche per i professionisti; il dubbio è che sia retroattiva o meno: se è considerata una norma sostanziale non è retroattiva, se innovativa è retroattiva.

USCITE PERSONALI

il conto può essere anche utilizzato privatamente; i prelevamenti effettuati dal professionista per esigenze private (ex un tot. Al mese) non vanno giustificati, ma devono essere effettuati nell'ambito della ragionevolezza.

Eliminate tariffe obbligatorie per i professionisti – avvocati - (norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

Obbligo da parte dei professionisti di avere un registro per l'antireciclaggio (norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

IMPRESE

Credito d'imposta per ricerca e innovazione (articolo 1, commi da 280 a 284). decorrenza 01.01.2007 Credito d'imposta per investimenti e costi sostenuti dalle imprese per ricerca e

innovazione. Il credito è concesso per 3 anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti. La misura è elevata al 15% se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Deducibilità costi verso società in paradisi fiscali decorrenza 01.01.2007: sono deducibili a condizione che si dimostri che le imprese estere svolgano prevalentemente attività commerciale effettiva o le operazioni rispondano a effettivo interesse economico, e che i costi siano indicati separatamente in dichiarazione tra le variazioni in aumento e in diminuzione, pena il disconoscimento della passività. Con la finanziaria 2007 si stabilisce che se i costi in parola non sono indicati in dichiarazione non vi è più il disconoscimento delle passività, ma una sanzione del 10% del loro ammontare (norma retroattiva) + una sanzione fissa.

Società non operative (già ritoccate con decreti 223 e 262 del 2006)

TEST DI OPERATIVITA'

Media triennio 04/05/06		ricavi + incremento rimanenze + proventi finanziari	>
Media triennio 04/05/06	2%	partecipazioni in soc. capitali iscritte in attivo circolante o immobilizzato partecipazioni in soc. persone iscritte in attivo circolante o immobilizzato titoli assimilati alle azioni obbligazioni	+
	4%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati negli anni 2004/2005/2006	+
	5%	Uffici (A10)	+
	6%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati ante 2003 Immobili commerciali che non siano abitativi né uffici	+
	15%	Altre immobilizzazioni (materiali, immateriali, oneri pluriennali); gli oneri pluriennali vanno considerati al netto dei fondi di ammortamento	

Osservazioni:

- nel calcolo della media entrano anche i periodi per i quali la società è esclusa dalla normativa delle soc. di comodo (ex. Il primo periodo di imposta)
- in merito agli immobili non va inclusa la nuda proprietà, non vanno inclusi gli immobili inagibili o in corso di ristrutturazione, ma vanno inclusi i terreni anche se in deducibili

CONSEGUENZE DELLA NON OPERATIVITA'

quando i ricavi sono inferiori alla somma delle partecipazioni + immobili + altre immobilizzazioni presi nelle percentuali di cui sopra, allora la società non è operativa; le conseguenze di ciò:

1) determinazione reddito IRES come segue:

1,5%	partecipazioni in soc. capitali iscritte in attivo circolante o immobilizzato partecipazioni in soc. persone iscritte in attivo circolante o immobilizzato titoli assimilati alle azioni obbligazioni	+
3%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati negli anni 2004/2005/2006	+
4,75%	Uffici (A10)	+
4,75%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati ante 2003 Immobili commerciali che non siano abitativi né uffici	+
12%	Altre immobilizzazioni (materiali, immateriali, oneri pluriennali); gli oneri pluriennali vanno considerati al netto dei fondi di ammortamento	

2) determinazione reddito IRAP come segue:

1,5%	partecipazioni in soc. capitali iscritte in attivo circolante o immobilizzato partecipazioni in soc. persone iscritte in attivo circolante o immobilizzato titoli assimilati alle azioni obbligazioni	+
3%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati negli anni 2004/2005/2006	+
4,75%	Uffici (A10)	+
4,75%	Immobili abitativi (A1 A9) acquistati ante 2003 Immobili commerciali che non siano abitativi né uffici	+
12%	Altre immobilizzazioni (materiali, immateriali, oneri pluriennali); gli oneri pluriennali vanno considerati al netto dei fondi di ammortamento	+
	Retribuzioni	+
	Compensi collaborazioni coordinate e continuative	+
	Compensi per prestazioni occasionali	+
	Interessi passivi	

3) Ai fini IVA

Viene mantenuta la disposizione in base alla quale l'IVA a credito, in caso di non operatività, non può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione e dopo 3 periodi di imposta non può essere riportata in avanti

SOLUZIONI ADOTTABILI:

- Viene concesso alle soc. non operative di fare **domanda di interpello** da consegnare all'agenzia delle entrate e diretta alla DRE al fine di chiedere la disapplicabilità delle regole delle società non operative sulla base di motivazioni di carattere ordinario o straordinario (nei casi di liquidazione e fallimento riferendosi al fatto che la società non svolge attività ordinaria, nei casi di immobiliari riferendosi al fatto che gli immobili non rendono il 6%, all'impossibilità di modificare il contratto di locazione). La DRE ha tempo 90 gg. Per rispondere; in caso di mancata risposta si intende non accettato l'interpello. Solo in presenza di interpello le soc. sono ammesse a presentare ricorso. Per l'anno 2006 l'interpello va inviato 90 gg. Prima (quindi entro 18.03.2006)

Alle società che abbiano i parametri di non operatività nel 2006 e che al 1/1/07 abbiano come soci soltanto persone fisiche, sono concesse le seguenti opportunità, previa comunicazione all'Ufficio delle entrate:

1) liquidazione agevolata:

la società viene messa in liquidazione; durante il periodo di liquidazione deve procedere a vendere i beni a terzi o ad assegnarli ai soci; il valore dei beni venduti o assegnati ai soci si considera pari al valore normale che, *per gli immobili, si considera pari al valore catastale.*

In capo alla società: il reddito del periodo della liquidazione viene tassato sulla base di un'imposta sostitutiva delle dirette pari al 25% ; le riserve in sospensione di imposta per essere liberate devono pagare imposta sostitutiva del 25%; sui saldi attivi di rivalutazione monetaria si paga il 10%. L'operazione non è soggetta ad IVA, ma se l'immobile è stato acquistato dalla società ad IVA e non sono decorsi ancora 10 anni dall'acquisto, la società dovrà versare l'IVA detratta ai sensi dell'art. 19/bis. L'operazione è soggetta ad imposta di registro 1% e ipotecarie e catastali fisse.

In capo all'eventuale socio assegnatario dell'immobile: il capitale di liquidazione tassato (al 12.5% in caso di partecipazione non qualificata ed in misura pari al 40% in maniera ordinaria se la partecipazione è qualificata) è determinato come segue: valore normale beni assegnati – importo assoggettato ad imposta sostitutiva + imposta sostitutiva pagata dalla società – costo della partecipazione nella società

Ex

Valore normale (catastale per immobili) beni 2.200

Costo fiscalmente rilevante dell'immobile 200

Costo partecipazione al cs da parte del socio 300

Imponibile società per cessione o assegnazione beni $2.200 - 200 = 2.000$

Imposta sostitutiva dovuta da società: $2.000 \times 25\%$

Imposta in capo al socio assegnatario del bene: $2.200 - 2.000 + 500 - 300 = 400$

2) trasformazione in società semplice

La delibera di scioglimento o trasformazione devono avvenire entro il 31/05/2007 ed entro un anno dalla data della delibera le società si devono cancellare dal registro delle imprese.


Trust decorrenza 01.01.2007

Rapporto giuridico con cui un soggetto (disponente) concede al trustee l'amministrazione di un bene a vantaggio del beneficiario. Reddito imponibile: è imputato al beneficiario o a più beneficiari per trasparenza.

Fusioni e scissioni e conferimenti – aggregazioni societarie - decorrenza 01.01.2007

Per le operazioni di aggregazione poste in essere nel 2007 e 2008, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- la società di arrivo deve essere soc. di capitali
- l'impresa deve essere operativa da almeno 2 anni
- le imprese non devono appartenere allo stesso gruppo
- non deve esserci un soggetto che controlla contemporaneamente le imprese coinvolte
- non deve esserci controllo fra le società coinvolte



il disavanzo da cambio (inteso come differenza negativa fra incremento di capitale sociale dell'incorporata (100) e patrimonio netto dell'incorporante (80)) può essere imputato, da parte dell'incorporante, ad incremento immobilizzazioni o ad avviamento; detto maggior valore

dell'attivo viene fiscalmente riconosciuto e quindi i maggiori ammortamenti sono fiscalmente deducibili.

I beni non devono però uscire dalla sfera della società per 5 anni.

Aziende agricole decorrenza 01.01.2007

Società agricole di persone, srl e cooperative che operano in agricoltura (ad esclusione di spa) con attività esclusiva e che hanno nella propria denominazione "società agricola" applicano le regole della tassazione fondiaria.

Soc. agricole con certificazione di qualità, nel triennio 07/09 hanno credito imposta del 50% delle spese sostenute per rilascio certificazione qualità.

IRAP: 1.90% per 07

Introdotti contributi e agevolazioni varie in agricoltura

Imprese di assicurazione (norma introdotta dai decreti 223 e 262). Obbligo per le imprese di assicurazione di comunicare all'Agenzia delle entrate per via telematica erogazione di somme ai propri assicurati (questo è connesso al fatto che i risarcimenti assicurativi erogati a fronte di perdite di redditi sono imponibili)

IMPRESE E PROFESSIONISTI

TELEFONIA decorrenza 01.01.2007

Con decorrenza 01.01.2007 divengono deducibili nella misura del 80% costi relativi a telefonia fissa e mobile. Per quanto riguarda la disciplina IVA nulla viene modificato; ovvero: nel caso di telefonia fissa detrago il 100%, nel caso di telefonia mobile il 50%.

COMPENSAZIONE PERDITE (norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

Il decreto estivo 223 e 262 hanno introdotto la possibilità di compensare perdite con redditi della stessa natura e di compensarle con redditi dei 5 esercizi successivi (ex associato di studio ass. può compensare perdita da posizione individuale con redditi quadro H nello stesso esercizio; non può però compensare perdite da posizione individuali con redditi da fabbricati). Questa norma è applicabile dal 2007 per l'esercizio 2006

AMMORTAMENTI (norma introdotto con decreti 223 e 262) decorrenza 04.07.2006

No ammortamento anticipato su autovetture

Non sono ammortizzabili i terreni su cui insiste un immobile (problema che si pone per le aziende che hanno i beni e terreni nelle immobilizzazioni, e quindi non per le imprese di costruzione). Quindi occorre scorporare il valore del terreno facendo una perizia

Ammortamento opere di ingegno deducibile per il 50%

Ammortamento marchi nella misura di 1/18

In detraibilità IVA e indeducibilità ammortamenti su false immatricolazioni autocarri

Nel caso di leasing autoveature: i canoni sono deducibili se la durata del contratto di leasing è superiore al periodo di ammortamento

AUTO

Novità deduzione auto decorrenza 03.10.2006

In deroga alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) le neo disposizioni hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le precedenti disposizioni.

Le principali novità introdotte dal decreto sono le seguenti:

Veicoli	Ammortamenti	Canoni leasing	Canoni noleggio	Spese (carburanti,...)
Utilizzati come beni strumentali nell'esercizio d'impresa , ad uso pubblico	Deducibilità al 100% . Si amm.to anticipato	Deducibili 100%: durata contratto = 1/2 periodo amm.to	Deducibili 100%	Deducibili 100%
Utilizzati nell'esercizio di impresa ma non come beni strumentali	Nessuna deducibilità	Nessuna deducibilità	Nessuna deducibilità	Nessuna deducibilità
Utilizzati dagli agenti promotori finanziari e agenti di commercio non iscritti al relativo ruolo	Deducibilità all'80% fino ad un massimo di € 25.822.84. (4.132 per i motocicli e 2.066 per i ciclomotori) No amm.to anticipato	Deducibili 80%: durata contratto = periodo amm.to nel limite di 25.822,84/costo sostenuto soc. leasing. (4.132/costo per i motocicli e 2.066/costo per i ciclomotori)	Deducibili 25% nel limite di 3.615,20 (775.69 motocicli e 413.17 ciclomotori)	Deducibilità all'80%
Utilizzati da artisti e professionisti	Deducibilità al 25% fino ad un massimo di €	Deducibili 25%: durata contratto = 1/2	Deducibili 25% nel limite di	Deducibilità al 25%

	18.075,99. (4.132 per i motocicli e 2.066 per i ciclomotori) No amm.to anticipato	periodo amm.to nel limite di 18.075,99/costo sostenuto soc. leasing. (4.132/costo per i motocicli e 2.066/costo per i ciclomotori)	3.615,20 (775,69 motocicli e 413,17 ciclomotori)	
Auto intestate ad azienda date in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori indipendentemente da gg. Di utilizzo	Deduzione della parte di spese di gestione nel limite del fringe benefit attribuito al dipendente in busta paga. Il fringe benefit determinato come 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio e desumibile dalle tabelle ACI.. Perché la società possa procedere alla deduzione serve che al dipendente venga riconosciuto il fringe benefit in busta paga, non è sufficiente un riaddebito delle spese in fattura			
Auto intestate ad azienda date in uso aziendale ai dipendenti e amministratori	Il dipendente/amministratore non ha alcun fringe benefit e la società deduce i costi nella misura stabilita dalla normativa vigente			
Uso aziendale dell'auto personale da parte di amministratore o dipendente	La società scarica le spese sostenute dal dipendente (vitto, alloggio) + il costo di percorrenza calcolato sulla base delle tabelle ACI nel limite max di 17 (20 per diesel) cav fiscali. Serve autorizzazione della società ad utilizzo aziendale dell'auto da parte del dipendente.			

Tali norme pur entrando in vigore dal 2006, fanno salvi gli acconti già determinati e non obbligano i contribuenti al ricalcolo dell'IRPEF, dell'IRPEF e dell'IRAP per il 2006 secondo le nuove disposizioni. Non dovranno essere nemmeno ricalcolati gli acconti relativi al periodo d'imposta 2007 e seguenti.

Auto aziendali e rimborso dell'IVA non detratta – data 15.04.2007

il giorno 11.10.2006 il Senato ha apportato alcune rilevanti modifiche al testo del [D.L. n. 258/2006](#), con il quale il Governo ha regolato i rimborsi IVA sulle auto, dopo la sentenza CEE sulle auto. In particolare, ha previsto:

- lo spostamento dal 15 dicembre al 15 aprile 2007, del termine entro il quale il contribuente deve presentare l'istanza di rimborso;
- la possibilità per il contribuente di optare:

- per un rimborso a forfait, preferibile nei casi in cui il contribuente non possieda tutta la documentazione relativa ai veicoli;

- per un rimborso analitico, che consente l'individuazione del valore derivante dall'applicazione, al caso specifico, del principio di inerenza cui consegue la più adeguata detrazione.

Altre novità in tema di autoveicoli decorrenza 01.01.2007

Aliquota Accisa su gas

L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburante, di cui all'allegato I del Testo unico approvato con il Dlgs n. 504/1995, è ridotta a € 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è aumentata a € 416,00 per mille litri di prodotto.

Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della entrata in vigore della presente legge conformi alla direttiva 1994/12/Ce, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Rottamazione veicoli inquinanti: decorrenza 01.01.2007

co. 1: applicabile a autovetture euro 0 o euro 1; contributo di 80 euro per rottamazione +, in caso di mancata sostituzione del mezzo, abbonamento trasporto pubblico gratis nel comune; su acquisti nuovi euro 4 o euro 5 contributo di 800 euro + esenzione pagamento bollo per 2 anni che diventano 3 se l'auto acquistata ha cilindrata inferiore a 1300 cc. Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Co 2: In caso di autocarri: per chi demolisce autocarri euro 0 e euro 1 cambiandoli con nuovi fino a 3.5 tonnellate (euro 4 o euro 5) contributo di **euro 2.000,00.**

Co. 3: Contributo di 1.500 euro per chi acquista veicolo alimentato a gas, gpl, elettrico. Le agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Modalità operative

Si prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di debiti di imposte e contributi (con modello F24), dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà.

Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 96 del TUIR.

Inoltre, il contributo non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cioè per le aziende che commercializzano i veicoli).

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza copia dell'estratto cronologico;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dal 03.10.2006 saranno stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti. Mentre con decreto da emanare entro 90 giorni dal 03.10.2006 saranno effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni ed alle Province autonome.

Decorrenza delle agevolazioni Il co. 4. indica che le suddette agevolazioni spettano per i veicoli acquistati ed immatricolati dal 03.10.2006 (data di entrata in vigore del [D.L. n. 262/2006](#)) e fino al 31.12.2007.

Tasse automobilistiche (articolo 1, commi 321 e 322). decorrenza 01.01.2007

Gli aumenti del bollo delle autovetture sono scaglionati in base alle caratteristiche inquinanti dei veicoli (da euro 0 a euro 5) e in relazione alla potenza dei motori, per ogni kw superiore a 100 kw di potenza.

STUDI DI SETTORE

Già con i decreti estivi 223 e 262 era stata estesa a tutti i contribuenti (anche a quelli in ordinaria) la possibilità di venire accertati se anche in un solo esercizio non si era congrui con gli studi di settore. La finanziaria 2007 agisce ulteriormente sugli studi nei seguenti termini:

- 1) vengono modificate le cause di esclusione (le cause di inapplicabilità rimangono le stesse):
 - gli studi divengono applicabili anche in casi di periodi di imposta diversi da 12 mesi decorrenza : 01.01.2007
 - la soglia di massima di ricavi passa a euro 7.500.000,00 decorrenza: 01.01.2007

- sono escluse le società che abbiano iniziato/cessato l'attività nel corso del periodo di imposta, a patto che la nuova attività non sia prosecuzione della precedente (ex conferimenti, cessioni, operazioni straordinarie, donazioni, scissioni,...) decorrenza: 01.01.2006

2) vengono introdotti i nuovi indicatori di coerenza. Inizialmente (marzo 2007) questi indicatori verranno predisposti dall'agenzia delle entrate senza l'approvazione delle associazioni di categoria; quindi, in caso di utilizzo a fini accertativi, divengono impugnabili dal contribuente essendo stati elaborati a senso unico; successivamente verranno elaborati indicatori approvati dalle associazioni di categoria. Questi indicatori, che verranno predisposti per n. 3 categorie di contribuenti (soggetti che applicano studi, soc. di capitali per i primi 3 esercizi, soggetti che non applicano studi) influenzeranno i livelli di ricavi minimo e puntuale.

3) incremento delle sanzioni previste in caso di infedele compilazione degli studi di settore: la sanzione per infedele dichiarazione aumenta del 10% a condizione che l'infedeltà sia superiore del 10% rispetto ai dati reali.

4) E' previsto un bonus per il contribuente congruo e coerente: è escluso da accertamenti presuntivi (solo nei casi in cui la differenza fra ricavi dichiarati e minimi sia inferiore del 40% dei ricavi ed in ogni caso sia inferiore a euro 50.000,00); sono fatte salve le verifiche documentali.

5) portata da 4 a tre anni la revisione degli studi.

IVA

Comunicazione giornaliera dei corrispettivi istituita con i decreti 223 e 262 del 2006 e confermata con finanziaria – per ora sospensione -

Obbligo di comunicazione corrispettivi giornalieri a mezzo trasmissione telematica nel commercio (per chi emette scontrini la comunicazione avviene a mezzo registratore di cassa, per chi emette ricevute fiscali non si sa); la comunicazione andrà effettuata per la prima volta in data 01.07.2007 e riguarderà anche i primi sei mesi del 2007, **in quanto l'obbligo decorre dal 01.01.2007.**

Elenchi clienti e fornitori da allegare alla dichiarazione IVA - istituiti con i decreti 223 e 262 del 2006 e confermati con finanziaria

Obbligo elenco clienti e fornitori da allegare alla dichiarazione IVA (occorre pertanto indicare sulle fatture emesse P. IVA e C.F. del cliente); **l'obbligo decorre dal 01.01.2006**; il primo elenco andrà pertanto inviato con dichiarazione IVA 07 anno 06 ma per il primo anno l'obbligo è esteso solo ai clienti e fornitori con partita IVA.

Rettifica alla detrazione per contribuenti in regime di franchigia: Regime di franchigia per i contribuenti con volume di affari fino a 7.000 euro introdotto con DL. 223/2006. Occorre optare per il regime normale nella dichiarazione **IVA 2008 per l'anno 2007**; la finanziaria per il 2007 stabilisce che il passaggio dal regime normale al regime di franchigia comporta rettifica alla detrazione art. 19 bis2; l'imposta dovuta a seguito di rettifica va versata in 3 rate annuali la prima delle quali il 16.03.2007.

Territorialità delle prestazioni di intermediazione: decorrenza 01.01.2007 Si tratta delle prestazioni diverse dai trasporti si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione è effettuata in Italia salvo che non siano commissionate da soggetto passivo che sia stabile in Stato membro della CEE; in ogni caso se il committente è sogg. passivo di imposta italiano l'operazione si considera effettuata in Italia.

Rimborsi infrannuali: decorrenza 01.01.2007 anche ai sogg. non residenti in Italia che operano nel ns. paese a mezzo di un rappresentante in Italia o tramite proprio numero identificativo.

Aliquota IVA prestazioni artistiche 10% decorrenza 01.01.2007 solo per contratti di scrittura teatrali e connessi con spettacoli teatrali

Aliquota IVA 10% su manutenzioni per tutto il 2007. Occorre indicare separatamente in fattura la prestazione di manodopera dal materiale a pena decadenza IVA 10%. Quindi:




- per le ristrutturazioni (dove aliquota 10% è a regime) la separata indicazione della manodopera va fatta se chi riceve la fattura è interessato a detrazione 36%
- per le manutenzioni (dove aliquota 10% è agevolazione) la separata indicazione della manodopera va fatta sempre perché serve in primis a giustificare aliquota 10% e poi, eventualmente, a chi la riceve per detrazione 36%

Iva su prestazioni alberghiere e su somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi 304 e 305). decorrenza 01.01.2007 Detraibilità dell'Iva relativa a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di convegni, congressi ed eventi simili. Per il 2007 queste detrazioni spettano nella misura del 50 per cento.

Reverse charge decorrenza 01.01.2007

- 1) Dal 01.01.2007 (la decorrenza originaria stabilita dai decreti 223 e 262 del 2006 era il 12.10.2006) nel settore dell'edilizia il subappaltatore ed anche il semplice prestatore d'opera non sono più tenuti ai versamenti IVA, ma emettono fatture senza IVA ex art. 17 DPR 633/72; l'appaltatore che riceve la fattura emette fattura integrata e registra la fattura sia negli acquisti che nelle vendite. Il fatto di lavorare con subappaltatori diviene uno dei presupposti per poter chiedere il rimborso annuale dell'IVA e per la compensazione infrannuale.

In pratica:

A		B		C
committente	→ Dà in appalto ad	appaltatore	→ Dà in subappalto a	subappaltatore o prestatore d'opera
				
Può essere professionista, privato, la sua natura non interessa al fine del reverse charge	Si IVA	Impresa di costruzione o ristrutturazione avente codice atecofin 45	No IVA	Impresa con organizzazione propria o semplice prestatore d'opera con codice atecofin 45 escluso il caso in cui C posi in opera beni da lui prodotti o commercializzati

Quindi:

il reverse charge si applica alla parte evidenziata della catena (B-C) sia appaltatore B che subappaltatore C devono avere codice 45

si considerano cessioni di beni e non prestazioni di servizi, e quindi sono esclusi dal reverse charge, i casi in cui il subappaltatore ceda con posa in opera beni che lui stesso produce o commercializza.

Se C è prestatore d'opera intellettuale (ex geometra) non si applica il reverse charge

- 2) per tutti i settori: in tutti i contratti di appalto viene introdotta la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per versamenti imposte, ritenute, contributi; l'appaltatore diventa responsabile nel limite dell'appalto.

n.b. APPALTO: è quel contratto (anche verbale) con il quale l'intestatario della licenza di costruire (per nuove costruzioni) o della dia (per interventi di recupero) concede ad un'impresa la realizzazione dell'opera. L'impresa appaltatrice impiega proprio personale (è in questo ambito che si collocano i prestatori di manodopera i quali prestano solo opera ma non intervengono con propri mezzi), propri mezzi ed acquista in proprio i materiali necessari. Se l'impresa appaltatrice si appoggia a terzi per la realizzazione di parte dell'opera (ex elettricista, idraulico, o anche altre imprese edili) e questi terzi agiscono con propria organizzazione, si realizza la fattispecie del subappalto.

La disciplina del reverse charge si applicherà anche, a seguito dell'emanazione di un decreto attuativo, a

Cessione telefonini, componenti ed accessori in attesa di autorizzazione UE

Cessione PC in attesa di autorizzazione UE

Cessione prodotti lapidei in attesa di autorizzazione UE

IVA su Autoveicoli per disabili decorrenza 01.01.2007

Agevolazioni riconosciute se autoveicoli sono utilizzati prevalentemente a beneficio dei portatori di handicap. In caso di cessione prima dei 2 anni da acquisto si perde l'agevolazione IVA versando la differenza.

Reato penale per il mancato versamento (norma introdotta da decreti 223 e 262), decorrenza 04.07.2006 entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (ex IVA del 2005 va versata entro il 27.12.2006) dell'IVA da dichiarazione annuale superiore a 50.000,00 euro o falsa compensazione

N.B. Se la dichiarazione IVA non è presentata, non incorro nel reato penale anche se non verso per più di 50.000,00

IRAP

Cuneo fiscale (articolo 1, comma da 266 a 270). decorrenza 01.01.2007 Intervento per favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'Irap: la norma prevede la deducibilità dal valore della produzione degli oneri sociali e di un importo forfetario per ciascun lavoratore dipendente. Due le nuove deduzioni dalla base imponibile introdotte, che riguardano solo i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La prima deduzione riguarda i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, la seconda consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo pari a 5mila euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, importo che aumenta a 10mila euro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La deduzione è alternativa a quella di 5mila euro. L'agevolazione prevista per queste Regioni non può comunque superare i limiti imposti dalla regola "de minimis". Le nuove deduzioni sono alternative a quelle già vigenti nella normativa Irap (costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, deduzione di 2mila euro per un massimo di 5 dipendenti per i soggetti passivi di minori dimensioni, eccetera), fatta eccezione per i contributi Inail che mantengono un'autonoma deducibilità. Le nuove deduzioni

devono essere autorizzate da Bruxelles in quanto misure selettive ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (sono, infatti, esclusi dall'agevolazione alcuni settori: bancario, finanziario, assicurativo e le cosiddette utilities).

RAPPORTO AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONTRIBUENTE - CONTENZIOSO **(norma introdotta da decreti 223 e 262) decorrenza 01.01.2007**

Poteri di controllo sui conti bancari. Gli uffici finanziari hanno poteri di controllo sui rapporti (ex di conto corrente,...) e sulle operazioni bancarie (ex cambi assegni) intercorsi fra contribuente e banca (anche i rapporti con le poste sono soggetti ad indagini da parte degli uffici finanziari, ma le operazioni poste in essere con le poste al di sotto dei 1.500 euro non sono visibili):

in merito alle entrate queste vengono tassate se non hanno già rilevato o se il contribuente non dimostra che non hanno rilevanza;

in merito ai prelevamenti (e questa norma è stata introdotta già nel 2005 per tutte le imprese) questi sono posti a base dei ricavi e dei compensi se il contribuente non indica il beneficiario.

Trattasi di presunzioni relative a prova libera.

In merito alla possibilità di controllare conti correnti di terzi collegati al soggetto verificato, questo è possibile, ma l'onere della prova si sposta sull'ente verificatore).

Reato penale. In caso di sussistenza di reato penale il termine per l'accertamento passano da 4 a 8 anni

Nuovi atti impugnabili. Si possono impugnare anche iscrizioni immobiliari e fermo beni mobili registrati per vizi loro propri.

IMMOBILI decorrenza 04.07.2006

I decreti legislativi n. 223 e 262 del 2006 hanno modificato la disciplina degli immobili. Dette modifiche sono fatte salve dalla finanziaria per il 2007.

Settore immobiliare: IVA 10%

1) locazione di abitazioni in attuazione di piani di edilizia convenzionate da parte di imprese costruttrici se la locazione avviene entro 4 anni da ultimazione dei lavori e contratto ha durata superiore a 4 anni.

2) cessione dei predetti immobili già locati per periodo superiore a 4 anni

Salve le norme del 223 sugli immobili non convertite

sulle vendite di immobili strumentali effettuate nel periodo 4/7/06 -12/08/06 in esenzione IVA (in quanto il dl 223 non prevedeva la possibilità di opzione per imponibilità che è stata introdotta con la conversione in data 12/08/06) esiste una doppia possibilità: mantenerle in esenzione o optare per l'applicazione dell'IVA con rimborso delle imposte di registro, ipotecarie, catastali pagate.

Determinazione del valore normale in caso di compravendita immobili: l'agenzia fornirà dei criteri uniformi per la determinazione del valore normale

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO decorrenza 01.01.2007

Lavoratori a progetto (articolo 1, comma 788). Estensione a decorrere dal 1° gennaio 2007 di malattia e parto ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate iscritti alla gestione separata. Previsto anche un trattamento economico per congedo parentale.

TFR

Possibilità di optare per il conferimento delle quote di TFR ai fondi pensione. Detti fondi pensione devono procedere all'adeguamento dello statuto e devono avere specifica autorizzazione.

Rincaro contributivo Gestione separata INPS

Aumentano le aliquote contributive: passano al 23.5% per coloro che non sono iscritti ad altra forma previdenziale, al 16% per coloro che sono già iscritti ad altra forma previdenziale e per i pensionati indiretti e al 15% per i pensionati indiretti

Rincaro contributivo artigiani e commercianti, dipendenti, apprendisti,

Raggiunta l'autonomia per le casse di previdenza

Comunicazione assunzioni e variazioni rapporti di lavoro

I datori di lavoro sono obbligati a comunicare il giorno prima dell'instaurazione del rapporto, l'assunzione di dipendenti, anche in forma di co.co.co., o di associato in partecipazione con apporto di lavoro al centro per l'impiego. Eccezione a ciò: casi di urgenza. Le variazioni vanno comunicate entro 5 giorni.

Rincaro delle sanzioni per imprenditori agricoli che non versano ritenute su reddito lavoro dipendente.

Prevista la reclusione fino a 3 anni (prima del 2007 gli imprenditori agricoli erano esenti dalle sanzioni)

Condono per sanare lavoro nero subordinato (entro 30/9/07) e parasubordinato (ex co.co.co. entro 30/04/07).

Assegni familiari (articolo 1, comma 11). Intervento sugli assegni familiari per garantire una progressività del sistema, eliminando le "trappole della povertà": al crescere del reddito la diminuzione dell'assegno avverrà in modo continuo e non più a scalini

Disciplina INAIL

Nel 2007 vi sarà una riduzione dei premi INAIL.

Aumentano inoltre dal 2007 le prestazioni ottenibili dall'INAIL. Sarà risarcito il danno biologico in tutti i casi di invalidità e non solo in quelli permanenti.

NUOVE SCADENZE E PAGAMENTI **DICHIARAZIONI**

Pagamenti da parte di titolari di partita IVA a mezzo F24 telematico dal 01.01.2007.

770: 31/03 dal 2008

certificazioni: 28.02 dal 2007

versamenti da unico: 16/06 dal 2007

versamenti ICI: 16/06 – 16/12 dal 2007

presentazione unici: 31/07/2007

abrogato l'obbligo di presentazione dichiarazione ICI